

resse. A questo ha fatto una deroga parziale l'articolo 30 coll'acconsentire che la Cassa, quando riconosca la convenienza dell'interesse reciproco di queste amministrazioni, potesse dar anche un interesse. Rispetto così all'onorevole deputato, io credo che la Camera possa passare alla discussione degli articoli della legge, non essendovi cambiamento nella sostanza della legge.

MICHELINI. Io non prolungherò ulteriormente la discussione per cose di leggiera importanza; osserverò solamente che l'ente provinciale più non esiste, che il Ministero stesso non approverebbe spese a carico di provincie speciali. (*Rumori*)

Del resto io non propongo un emendamento su tale riguardo; insisto solamente su quello relativo al titolo del capo primo.

AVIDGOR. J'avais l'intention de parler sur la loi entière. D'après les observations qui m'ont été faites par plusieurs de mes honorables collègues, sur l'urgence de faire passer cette loi, afin de ne pas mettre en péril des intérêts qui sont en souffrance depuis déjà bien longtemps, attendant la régularisation de cette Caisse, je renonce volontier à la parole.

Dans l'état actuel, nous ne pouvons nous empêcher de penser que cette loi n'est, si je puis m'exprimer ainsi, qu'une silhouette d'une bien ancienne loi qui fut publiée en France par l'édit de Henri III, dans le xvi^e siècle (édit du 3 juin 1578).

Depuis cette loi, l'institution de la Caisse des consignations en France a fait de grands progrès comme il résulte des différentes modifications qui ont successivement eu lieu par les édits du 10, 12, 30 septembre et 19 octobre 1791, et la loi du 28 nivose, 8 pluviôse an xiii de la république française.

Comme il est très-difficile d'arriver tout d'un coup à perfectionner une institution aussi compliquée, mais en même temps aussi utile et aussi nécessaire, il faut, pour le moment, que nous nous bornions à accepter la loi telle qu'elle nous est venue du Sénat, pour ne pas prolonger, come je l'ai dit, le provisoire dans lequel se trouve cette institution.

Cependant, si dans le cours de la discussion des articles, quelques observations viennent à être soulevées par d'autres députés, et que ces observations conduisent la discussion au point de faire réformer la loi, je me réserverais, dans ce cas, de prendre la parole sur les articles, afin de présenter les observations qui me paraissent justes.

SANTA ROSA, relatore. Attesochè non vennero contestate dagli onorevoli preopinanti le conclusioni prese dalla Commissione, mi limiterò di fare solo breve risposta a quanto si osservò fin qui sopra questo progetto di legge.

E premetterò che il faccio, inquantochè il relatore di questo progetto di legge si trova assolutamente impedito da motivi particolari ed urgenti d'intervenire oggi alla Camera, e vengo or ora richiesto di rappresentarlo, il che farò nel miglior modo possibile.

La Cassa di cui si tratta in questo progetto di legge non ha perfetta analogia con quella stabilita in Francia coll'articolo 110 della legge 28 aprile 1816 pei depositi e per le consegne; tal legge, che prende origine da quella di Enrico III pubblicata in giugno del 1528, provvede esclusivamente ai depositi ed alle consegne, sia obbligatorie, sia volontarie, e forma colle successive ordinanze reali, cui essa diede luogo, il compimento delle discipline relative a questa Cassa in Francia.

Ora, questa Cassa, considerata nella sola parte relativa ai depositi ed alle consegne, lascia certamente desiderare miglioramenti. Ciò non isfuggì alla Commissione, come non le

sfuggivano altre disposizioni che potevano essere modificate nella forma e nella sostanza.

Ma la Commissione avvertiva come diverso fosse lo scopo principale della Cassa che si vuol introdurre in modo definitivo con questa legge.

Si osservò che lo scopo principale di questa leggesia quello di creare stabilmente l'associazione già sperimentatasi col regio brevetto dell'11 aprile 1840 tra le provincie, i comuni e le opere pie.

Tale associazione era diretta a rendere profittevoli i fondi che in prima giacevano inoperosi nelle casse delle tesorerie provinciali, rendendoli proficui ai corpi morali che li deponevano, ed a quelli che li ricevevano in anticipazione per compiere opere di pubblica utilità.

Questo esperimento non fallì le previsioni dell'uomo di Stato, che lo consigliò al re, e di fatti rapido fu lo sviluppo di quella Cassa. Basta ad un tale effetto accennare che se nel 1841, in cui venne istituita, i depositi ammontarono solo a lire 465,488 22, e le anticipazioni in quell'anno non oltrepassarono le 278,000 lire, nel 1848 i depositi arrivarono alla somma di lire 2,604,123 77, e le anticipazioni furono di lire 1,251,806 75. Ma le maggiori spese, cui per le vicende succedute dal 1848 in poi andarono soggette le amministrazioni comunali, ed altre circostanze che riesce inutile il ricordare, fecero sì che nel 1849 le operazioni di questa Cassa furono oltremodo limitate, e sovente incagliate. Di fatto in quell'anno sole lire 336,003 95 furono depositate e lire 404,016 68 poterono essere anticipate. Risultò però alla vostra Commissione che questa Cassa si trova impegnata per vistose anticipazioni che furono già assicurate da decreto reale; e che sebbene l'epoca delle medesime sieno già scadute per la somma approssimativa di lire 600,000, la Cassa sia suo malgrado costretta a ritardarne il pagamento.

Ora gravi sono le conseguenze di questo ritardo, come pure il sarebbero quelle che pur si temono di ritardare le restituzioni dei depositi.

A questo inconveniente, che solo si presentò nell'esperimento fattosi di questa istituzione durante lo scorso novennio, si provvede colla disposizione in questa legge introdotta, mediante la quale il Ministero di finanze resta autorizzato a sussidiare questa Cassa coi fondi materiali di cassa sino alla concorrente di 200 mila lire.

Per questa disposizione e per l'altra concernente i depositi obbligatori, questa istituzione potrà di nuovo prendere il suo sviluppo, non incontrerà più gl'inconvenienti temporanei accennati.

Queste e molte altre considerazioni che tralascio per amor di brevità hanno condotto la vostra Commissione a concludere perchè la legge debba essere adottata quale vi fu presentata, perchè sia il caso d'instare presso la Camera, onde non abbia ad arrestarsi a questioni di minore importanza, e ciò per non ritardare l'attuazione di questa legge.

Nè isfuggirono certamente alla Commissione le questioni di forma già accennate ed altre consimili.

Nè disconobbe come alcuni articoli si raggirino sopra materie regolamentarie, ma vi passò sopra, e credette preferibile il far sì che il beneficio di questa legge possa essere immediato, massime nell'interesse delle amministrazioni divisonali, provinciali, comunali e di beneficenza.

PRESIDENTE. Se niuno domanda la parola pongo ai voti la chiusura della discussione generale.

(La Camera passa alla discussione dei singoli articoli.)

Art. 1. (Vedi vol. Documenti, pag. 606)

(È approvato.)